

TRIBUNALE DI VENEZIA  
 SENT. N. 1487/11 DI LAVORO  
 R. Gen. 1824/11  
 Rep.  
 Cron. 8208



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE DI VENEZIA  
 SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA contestuale ex art. 429 n.t. c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n.1824/2011 R.G., promossa con ricorso depositato in data  
 27.7.2011

da

A F.

- ricorrente -

rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Simioni, come da mandato a margine del  
 ricorso,

contro

EURO COIBENTI s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, - resistente -  
 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sansone, come da mandato a margine della  
 comparsa di costituzione,

OGGETTO: impugnazione licenziamento.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il ricorrente impugnava il licenziamento comminatogli dalla società convenuta  
 deducendone l'illegittimità per mancato rispetto delle procedure di cui all'art. 7 st. lav.  
 nonché, comunque, per la genericità e contraddittorietà dei fatti a base del licenziamento.

La resistente nel costituirsi in giudizio sosteneva la piena legittimità del licenziamento  
 comminato sia sotto il profilo del rispetto delle procedure ex art. 7 st. lav. che, comunque

Alvarez

perché esso era da ritenersi fondato su giusta causa, costituita dallo scarso rendimento del ricorrente, che si offriva di provare.

All'udienza odierna i procuratori ribadivano le proprie argomentazioni, conclusioni ed istanze.

Osserva il giudice:

- come chiaramente desumibile dalla missiva di licenziamento (doc. 4 ric.), questo è di natura ontologicamente disciplinare, essendo stato comminato in relazione a condotte disciplinarmente rilevanti, asseritamente poste in essere dal ricorrente; del resto la lettera fa anche esplicito riferimento ad un giustificato motivo soggettivo;
- ciò comporta che ex art. 7 st. lav. la società avrebbe dovuto fare precedere il licenziamento da contestazioni scritte, riferite ai medesimi addebiti posti a base del licenziamento, mentre le preventive contestazioni cui si è riferita la difesa della società resistente in memoria sono relative a precedenti procedimenti disciplinari, conclusisi con comminazione di specifica sanzione;
- quanto alla contestazione relativa all'assenza asseritamente ingiustificata del ricorrente nelle giornate del 23 e 24 giugno 2001, effettuata con lettera del 27.6.2011, essa non è utile al rispetto della previsione di cui all'art. 7 st. lav. sia perché non riferita alle mancanze più generali indicate a base del provvedimento di licenziamento, sia perché il licenziamento è stato comunicato al ricorrente meno di 5 giorni dopo l'effettuazione della contestazione;
- ciò comporta quale inevitabile conseguenza l'illegittimità del licenziamento, per cui - stante la pacifica applicabilità della cd. tutela reale - la società convenuta va condannata a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno corrispondendogli un'indennità pari alle retribuzioni - da computarsi secondo l'ultima retribuzione mensile globale di fatto spettante - dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma

*Aluigi*

via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;

- le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla resistente, ordina a questa di reintegrare A

F nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito per effetto del licenziamento, pagandogli un'indennità pari alle retribuzioni perdute - computate in relazione alla retribuzione mensile di fatto da ultimo spettante - dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo.

Condanna altresì la società resistente a rimborsare al procuratore del ricorrente - che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.410,00, di cui € 10,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.

Venezia, 20.12.2011.

Il Giudice del Lavoro  
dott. Anna Menegazzo



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
DEPOSITATO

Venezia, 20 DIC 2011  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maurizio D'Alagni

